



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 46/14
Lussemburgo, 1° aprile 2014

Sentenza nella causa C-80/12
Felixstowe Dock and Railway Company Ltd e a. /
The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Prevedendo un eventuale sgravio di gruppo nell'ambito di un consorzio, solo se la società di collegamento è stabilita nel Regno Unito, la normativa tributaria britannica viola la libertà di stabilimento

La circostanza che la società controllante ultima del gruppo e del consorzio, nonché varie società intermedie siano stabilite in Stati terzi è ininfluyente ai fini dell'applicazione della libertà di stabilimento in tale contesto

Nel Regno Unito le perdite di una società possono essere dedotte dagli utili imponibili di un'altra società allorché tali società appartengono al medesimo gruppo di imprese. In taluni casi il trasferimento di perdite può avvenire anche tra una società facente parte di un consorzio¹ e un'altra società detenuta, direttamente o indirettamente, da quest'ultimo. Del pari, le perdite possono essere trasferite tra una società facente parte di un gruppo e un'altra società detenuta da un consorzio, allorché esse siano legate da una terza società (cosiddetta società di collegamento) facente parte nel contempo del gruppo e del consorzio.

Il trasferimento delle perdite è possibile unicamente se la società che le trasferisce e quella che le imputa sui suoi utili risiedano nel Regno Unito o vi detengano una stabile organizzazione.

La Hutchinson Whampoa Ltd, società di Hong Kong, è la società madre di un gruppo internazionale. La Hutchinson 3G UK Ltd, società britannica attiva nel settore delle telecomunicazioni, è detenuta da un consorzio. Quest'ultimo comprende anche la Hutchinson 3G UK Investment Sàrl, società lussemburghese, che fa del pari parte del gruppo. La Hutchinson 3G UK Investment Sàrl è pertanto la società di collegamento ai sensi del diritto britannico. Essa è detenuta indirettamente dalla Hutchinson Whampoa Ltd per il tramite di diverse società alcune delle quali hanno la loro sede al di fuori dell'Unione.

La Hutchinson 3G UK Ltd ha subito perdite in conseguenza degli ingenti investimenti realizzati per impiantare e gestire una rete di telefonia mobile. Alcune società britanniche facenti parte del gruppo Hutchinson intendevano imputare tali perdite sui loro utili. Le autorità tributarie britanniche hanno respinto la loro domanda sulla base del rilievo che la società di collegamento coinvolta nel trasferimento delle perdite non aveva nel Regno Unito né la residenza fiscale né una stabile organizzazione.

Il First-tier Tribunal (Tax Chamber) (tribunale amministrativo, Regno Unito), investito di molteplici ricorsi contro la decisione delle autorità tributarie, chiede alla Corte di giustizia se la normativa britannica sul trasferimento delle perdite sia compatibile con la libertà di stabilimento.

Nella sua sentenza odierna la Corte constata che il requisito della residenza previsto per la società di collegamento crea una **differenza di trattamento** tra le società residenti legate tra loro da una società di collegamento britannica, le quali fruiscono dell'agevolazione fiscale, e le società residenti legate tra loro da una società di collegamento stabilita in un altro Stato membro dell'Unione, che non ne fruiscono. Tale differenza di trattamento, che rende meno attraente creare

¹ Contrariamente ad un gruppo di società i cui membri sono detenuti, direttamente o indirettamente, da una società controllante, un consorzio è una collaborazione temporanea tra più società nell'ambito di un progetto o un programma al fine di ottenere un risultato.

una società di collegamento in un altro Stato membro, costituisce una **limitazione della libertà di stabilimento**.

A tal proposito la Corte rileva che detta limitazione non può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale attinenti alla lotta all'elusione fiscale o all'obiettivo di preservare una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri.

Del pari, la circostanza che la società controllante del gruppo nonché talune società intermedie detenute da quest'ultima siano stabilite al di fuori dell'Unione non è rilevante riguardo al diritto delle società del gruppo o del consorzio stabilite nell'Unione di avvalersi pienamente della libertà di stabilimento. L'origine degli azionisti di tali società infatti non ha alcuna influenza sui diritti ad esse conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione.

La Corte statuisce pertanto che **la normativa controversa è incompatibile con la libertà di stabilimento**.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582